



REGOLAMENTO CONGRESSUALE PROVINCIALE
US ACLI MILANO
Approvato dal Consiglio provinciale del 24 NOVEMBRE 2016

LO SPORT CHE VOGLIAMO..... che non vogliamo..... ma se.....

CONVOCAZIONE DEI CONGRESSI e delle ASSEMBLEE

Art. 1

Gli Organi US Acli decadono dal momento in cui il loro Presidente formalizza la convocazione del Congresso o dell'Assemblea, ma rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione del Congresso. o della Assemblea.

Art. 2

Le convocazioni e le celebrazioni del Congresso e delle Assemblee sono disciplinati dal presente Regolamento, approvato dal Consiglio provinciale, in coerenza con le norme dello Statuto e con il Regolamento congressuale nazionale.

Art. 3

Il Regolamento è:

- a) predisposto dalla Presidenza e deliberato dal Consiglio provinciale;
- b) ratificato dalla Presidenza nazionale;
- c) approvato in sede congressuale all'inizio dei lavori.

Art. 4

La celebrazione del Congresso Provinciale è fissata per sabato **28 gennaio 2017**.

Art. 5

Ai fini della celebrazione e della partecipazione al Congresso, ciascuna struttura deve essere in regola con i versamenti relativi al tesseramento.

Possono partecipare al Congresso e alle Assemblee i soci regolarmente iscritti per l'anno 2015-2016.

Possono partecipare, altresì, i Presidenti delle nuove ASD e delle BAS affiliate nel 2016-2017

Art. 6

I delegati impossibilitati a partecipare ai Congressi provinciali possono chiedere al Presidente della struttura che li ha eletti o di far subentrare il primo dei candidati non eletti, o di trasferire la delega ad un altro delegato.

Il Presidente della struttura controfirma il trasferimento della delega al delegato.

Nessun delegato può comunque avere più di una delega, oltre alla propria.

Art. 7

Il numero dei delegati da eleggere per il Congresso Provinciale viene calcolato tenendo conto dei dati di chiusura tesseramento 2015-2016; fanno fede i dati del tesseramento approvati dal Consiglio nazionale relativi al quadriennio considerato.

Art. 8

I delegati e i candidati alle elezioni, a parte le specifiche indicazioni del Regolamento, possono essere scelti solo tra i soci in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 dello Statuto

Art. 9

Le proposte di modifiche allo Statuto devono essere presentate alla Presidenza nazionale entro il 28 febbraio 2016.

CONGRESSO PROVINCIALE

Art.10

Il Consiglio Provinciale, contestualmente all'indizione del Congresso:

- a) Indica i tempi entro i quali devono essere celebrate le Assemblee delle associazioni/società affiliate al Comitato provinciale, le Assemblee dei soci US Acli partecipanti alle attività delle società sportive dilettantistiche affiliate, l'Assemblea dei soci individuali;
- b) Determina il rapporto iscritti-delegati in base ai dati di chiusura del tesseramento 2015-2016 approvati dal Consiglio nazionale, nel rispetto dei seguenti limiti:
 - da 6 a 100 associati 1 delegato;
 - da 101 a 300 associati 3 delegati;
 - da 301 a 500 associati 4 delegati;
 - da 501 a 1000 associati 5 delegati;
 - da 1001 a 3000 associati 6 delegati;
 - oltre i 3000 associati 8 delegati;Le associazioni/ società sportive affiliate che eleggono un solo delegato devono eleggere anche un supplente.
- c) Formula la proposta sul numero dei componenti il nuovo Consiglio provinciale, da approvarsi in Congresso, nel rispetto dei seguenti limiti; il numero dei consiglieri, comprensivo dei 6 componenti la presidenza, viene proposto in 18;

La convocazione deve essere inviata a tutte le associazioni e società sportive affiliate e ai soci individuali iscritti direttamente al Comitato, in regola con il pagamento della quota associativa 2016-2017, e deve indicare:

- il luogo, la data e l'ora di celebrazione del Congresso;
- il programma dei lavori;
- la data ultima per la celebrazione:
 - a) delle Assemblee dei soci delle associazioni/società sportive affiliate: **19 Gennaio 2017**
 - b) delle Assemblee dei soci US Acli partecipanti alle attività delle SSD : **19 Gennaio 2017**
 - c) dell'Assemblea dei soci individuali, articolati nei gruppi di base: **19 Gennaio 2017**
 - d) delle assemblee delle BAS **19 Gennaio 2017**
- il numero dei delegati da eleggere nelle singole Assemblee

Art.11 – Adempimenti della Presidenza provinciale

La Presidenza provinciale:

- a) predisporre il Regolamento;
- b) integrare il documento congressuale nazionale, in relazione alle peculiarità e priorità territoriali;
- c) designa i propri rappresentanti alle Assemblee, e invia una sintesi delle proposte Organizzative e programmatiche contenute nel documento congressuale nazionale;
- d) raccoglie e verifica i verbali delle Assemblee e i nominativi dei delegati al Congresso provinciale;
- e) invia la comunicazione della convocazione del Congresso alla Presidenza regionale e a quella nazionale US Acli e alla Presidenza provinciale Acli;
- f) raccoglie e verifica le candidature e l'elenco dei delegati al Congresso che consegna all'Ufficio di Presidenza del Congresso secondo quanto stabilito all'inizio dei lavori;
- g) designa i relatori e comunica, con almeno 15 giorni di anticipo, il programma dei lavori congressuali che deve prevedere tra i punti all'O.d.G.:
 - elezione della Presidenza del Congresso e delle Commissioni Verifica poteri, Elettorale e Mozioni;
 - relazione sul tema congressuale;
 - modifiche allo Statuto;

- elezione del Presidente provinciale
- elezione del Consiglio provinciale;
- elezione del Collegio provinciale dei Revisori dei conti;
- elezione della commissione tecnica
- elezione dei delegati al Congresso regionale;
- elezione dei delegati al Congresso nazionale.

ASSEMBLEE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE
ASSEMBLEE DEI SOCI US ACLI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA' S.S.D
ASSEMBLEA DELLE BAS

Art. 12

La convocazione dell'Assemblea, a cura del presidente, deve contenere:

- la data, la sede, l'ora, il programma dei lavori;
- i tempi e le modalità di presentazione delle candidature.

L'Assemblea deve prevedere tra i punti all'ordine del giorno:

- orientamenti programmatici dell'associazione/società;
 - elezione dei delegati al Congresso provinciale, secondo quanto indicato nel precedente articolo 11.
- Partecipa, con diritto di parola il rappresentante della Presidenza provinciale US Acli, eventualmente designato.

Art. 13

Lo svolgimento dell'Assemblea fa riferimento allo Statuto adottato dall'associazione/società, purché non in contrasto con la normativa vigente e con lo Statuto dell'US Acli.

L'Assemblea, se non indicato diversamente dallo Statuto dell'associazione/società, è valida:

- a) in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti per le decisioni per le quali il presente Regolamento non richieda specifici quorum di presenze.

L'Assemblea elegge per alzata di mano, il Presidente dell'Assemblea, il Segretario e 1 o 2 scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea:

- ricorda l'O.d.G. e le modalità di svolgimento dei lavori;
- informa sulle candidature, eventualmente, già presentate e fissa i termini e le modalità per la presentazione delle ulteriori candidature.

Art. 14

Possono candidarsi all'elezione a delegati al Congresso provinciale tutti i soci iscritti tesserati nel 2015-2016 all'US Acli, che hanno confermato l'iscrizione nel 2016-2017 .

Art.15

L'Assemblea, su proposta del Presidente:

- fissa i tempi di votazione;
- decide le modalità di elezione: a scrutinio segreto o con voto palese.

Art. 16

Se l'Assemblea decide di procedere a scrutinio segreto, le candidature vanno presentate al Presidente dell'Assemblea sottoscritte da almeno 3 soci non candidati. A fianco dei nominativi dei candidati e dei presentatori devono essere indicati il numero di tessera valida per l'anno in corso e la firma di accettazione.

La Presidenza provvede ad inserire i nominativi dei candidati all'elezione a delegati al Congresso provinciale in un'unica scheda in ordine alfabetico per cognome, e specifica il numero minimo e massimo dei candidati che ogni socio può votare, indicando l'unità più prossima ai 2/3 dei delegati da eleggere. Risultano eletti a delegati al Congresso provinciale i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il socio più giovane.

Art. 17

I delegati da eleggere sono evidenziati nella tabella allegata.

Le associazioni/società affiliate che eleggono un solo candidato al Congresso provinciale devono eleggere anche un delegato supplente.

Possono essere eletti delegati supplenti, che subentreranno in caso di non partecipazione dei delegati effettivi al congresso.

Art. 18

Il Presidente dell'associazione/società trasmette il verbale dell'Assemblea o, l'estratto del verbale contenente i nominativi dei delegati al Congresso provinciale, alla Presidenza provinciale uscente entro 7 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea o, comunque, 7 giorni prima dello svolgimento del Congresso provinciale.

ASSEMBLEA SOCI INDIVIDUALI

Art. 19

L'Assemblea, articolata nei gruppi di base, è indetta dal Consiglio provinciale e convocata formalmente dal Presidente, contestualmente alla convocazione del Congresso provinciale, con all'O.d.G.:

- discussioni del documento congressuale;
- elezione dei delegati al Congresso provinciale;
- varie ed eventuali.

Art. 20 – Partecipazione

Partecipano all'Assemblea con diritto di voto i soci tesserati nel 2015-2016 che hanno rinnovato tesseramento per il 2016-2017.

Partecipa inoltre, con diritto di parola, il rappresentante della Presidenza provinciale US Acli, se designato.

Art.21

L'Assemblea è convocata con ogni strumento che ne garantisca l'idonea pubblicità ed è valida:

- a) in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei soci individuali iscritti al Comitato provinciali, ad eccezione di quelli partecipanti alle attività delle società sportive dilettantistiche (SSD) affiliate convocati in apposite Assemblee;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea elegge per alzata di mano, il Presidente dell'Assemblea, il Segretario e 1 o 2 scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea:

- verifica la presenza del numero legale;
- ricorda l'O.d.G. e le modalità di svolgimento dei lavori;
- informa sulle candidature, eventualmente, già presentate e fissa i termini e le modalità per la presentazione delle ulteriori candidature.

Art.22

L'Assemblea, su proposta del Presidente:

- fissa i tempi di votazione;
- decide le modalità di elezione: a scrutinio segreto o con voto palese.

Art. 23

Se l'Assemblea decide di procedere a scrutinio segreto le candidature vanno presentate al Presidente dell'Assemblea sottoscritte da almeno 3 soci non candidati. A fianco dei nominativi dei candidati e dei presentatori devono essere indicati il numero di tessera valida per l'anno in corso e la firma di accettazione.

La Presidenza provvede ad inserire i nominativi dei candidati all'elezione a delegati al Congresso provinciale in un'unica scheda in ordine alfabetico per cognome, e specifica il numero minimo e massimo dei candidati che ogni socio può votare, indicando l'unità più prossima ai 2/3 dei delegati da eleggere. Risultano eletti a delegati al Congresso provinciale i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il socio più giovane.

Art. 24

I delegati da eleggere sono indicati nella tabella allegata.

Se l'Assemblea deve eleggere un solo candidato al Congresso provinciale, deve essere eletto un delegato supplente.

Art. 25

Il Presidente trasmette il verbale dell'Assemblea alla Presidenza provinciale uscente entro 7 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea o, comunque, 7 giorni prima dello svolgimento del Congresso provinciale

SVOLGIMENTO CONGRESSO PROVINCIALE

Art.26

Partecipano al Congresso provinciale

- a) con diritto di parola e di voto: i delegati eletti dalle Assemblee delle associazioni/società affiliate, dei soci US Acli partecipanti alle attività delle SSD affiliate, dei soci individuali.
- b) con diritto di parola, se non delegati:
 - un rappresentante della Presidenza nazionale ed uno della Presidenza regionale US Acli;
 - i componenti uscenti del Consiglio provinciale e del Collegio dei Revisori dei conti;
 - i componenti della Presidenza provinciale Acli e i Responsabili dei soggetti del sistema Acli
 - i presidenti delle nuove ASD affiliate nel 2016-2017
 - i rappresentanti delle ASD convenzionate
 - i delegati degli EPS o altre organizzazioni sportive ed istituzionali presenti

Art.27 – Validità del Congresso

Il Congresso è valido:

- in prima convocazione se è presente almeno il 50% + 1 dei delegati e sono rappresentate almeno il 50% + 1 delle associazioni/ società affiliate;
- in seconda convocazione, se i delegati rappresentano almeno 1/3 delle associazioni/società affiliate.

Sia in prima, sia in seconda convocazione le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei delegati che abbiano partecipato al voto.

Art. 28 - Adempimenti

Il Congresso all'inizio dei lavori, con votazione per alzata di mano:

- a) costituisce l'ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, un Vicepresidente e un Segretario;
- b) elegge le Commissioni verifica poteri, mozioni ed elettorale, composte ciascuna da 3 delegati di strutture diverse;
- c) approva il Regolamento del Congresso;
- d) stabilisce in 18 il numero di Consiglieri da eleggere, comprensivo del numero dei componenti la presidenza fissato in 6 come proposto dal Consiglio provinciale uscente;

Il Presidente del Congresso:

- mette in votazione la proposta del numero dei componenti del Consiglio provinciale, stabilendo, come proposto dal Consiglio provinciale uscente, che tale numero è comprensivo di quello dei componenti la presidenza;
- propone di eleggere almeno 3 consiglieri supplenti che entreranno in consiglio in caso di dimissioni/cessazioni di quelli effettivi;
- verifica il numero di candidature presentate, secondo quanto previsto dai successivi articoli, eventualmente fissando, eventualmente, i termini e tempi per la presentazione delle candidature mancanti all'Ufficio di Presidenza;
- stabilisce i tempi entro i quali verificare i poteri, proporre mozioni ed O.d.G. di indirizzo programmatico, di conclusione del dibattito e di inizio delle operazioni di voto.

Art. 29 – Verifica poteri

I delegati devono verificare i loro poteri presso l'apposita Commissione, entro i termini di tempo stabiliti dal Congresso.

Non è ammesso il trasferimento di delega dopo la chiusura dei lavori della Commissione. Ogni delegato non può avere più di una delega oltre alla propria.

Art.30- Interventi

Le richieste di intervento vanno presentate alla Presidenza del Congresso che stabilisce il termine per la loro presentazione e regola la durata degli interventi. La concessione della parola avviene secondo l'ordine di presentazione delle richieste.

Le proposte di ordini del giorno e mozioni devono essere presentate all'Ufficio di Presidenza nei tempi stabiliti. Hanno diritto di parola i presentatori delle proposte. I delegati possono fare dichiarazione di voto nella misura di uno a favore e uno contro.

In ogni caso deve essere comunque garantita la parola ai candidati a Presidente, che hanno la facoltà di presentare le proprie linee programmatiche.

Art.31 - Votazioni

Le votazioni in Congresso avvengono:

- a) su questioni procedurali inerenti le mozioni, l'ufficio di Presidenza congressuale e Commissioni, con voto palese (alzata di mano) o con scrutinio segreto se richiesto da almeno 3/5 dei delegati;
- b) per le elezioni del Presidente, del Consiglio provinciale, del Collegio dei Revisori dei conti, dei delegati al Congresso regionale e nazionale, con voto segreto o con voto palese con consenso unanime dei delegati presenti;
- c) sulle proposte degli ordini del giorno con voto palese o a scrutinio segreto, se richiesto da almeno 3/5 dei delegati.

La mozione conclusiva del Congresso, gli ordini del giorno e le proposte di modifica dello Statuto vengono approvati con voto favorevole della maggioranza dei votanti. I documenti approvati sono inviati alla Commissione nazionale deputata alla stesura degli elaborati per il Congresso nazionale.

Art.32 – La Commissione elettorale

La Commissione elettorale in accordo con l'Ufficio di Presidenza:

- a) predispone le schede di voto riportando, per ciascuna elezione, i candidati in ordine alfabetico per cognome e specifica il minimo e il massimo dei voti che si possono esprimere;
- b) timbra e vidima le schede in modo da prevenire rischi di irregolarità;
- c) organizza e cura le operazioni di voto e di scrutinio.

Art.33 - Presentazione delle candidature

L'Ufficio di Presidenza del Congresso e la Commissione elettorale verificano la correttezza delle candidature pervenute. Le candidature a Presidente a Consigliere provinciale, a componente del Collegio dei Revisori dei Conti, a delegato al Congresso regionale e nazionale, devono pervenire alla Segreteria provinciale almeno 10 giorni prima della celebrazione del Congresso.

Tutte le candidature (ad eccezione di quelle a Presidente o componente del Collegio dei revisori dei Conti) devono indicare la struttura presso la quale il candidato è tesserato, il numero della tessera o opzione US Acli dell'anno 2016-2017, la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dallo Statuto. Ogni candidatura deve essere supportata dalla firma di accettazione del candidato e devono essere sottoscritte da 1/10 dei soci dell'ASD di appartenenza.

Fra i candidati, dovranno essere riservate quote da definire in ogni struttura in relazione alla composizione degli associati, per le donne e per giovani fino ai 35 anni.

Art.34 – Candidature in sede di Congresso

Ad eccezione della candidatura a Presidente, qualora non arrivino candidature sufficienti nei tempi previsti, il Congresso può accettare quelle presentate direttamente all'Ufficio di Presidenza.

Il candidato assente per comprovate esigenze può comunicare per iscritto la sua candidatura.

In caso di liste dei candidati, le stesse devono contenere un numero di candidati non superiore ai 3/5 di quelli eleggibili.

Le liste possono essere presentate in segreteria nei tempi previsti per le candidature o direttamente in congresso, nel qual caso possono contenere anche i nominativi dei candidati che si sono presentati singolarmente, e devono essere sottoscritte da un numero di soci relativo ai tesserati di almeno 3 diverse ASD.

Art.35 – Irrevocabilità delle candidature

La candidatura a Presidente, una volta avanzata, non può essere ritirata.

Art.36 - Incompatibilità

Il candidato a Presidente e i candidati a Revisori dei conti non possono candidarsi all'elezione di altri Organi di pari livello.

La carica di Presidente provinciale è incompatibile con quella di Presidente regionale e nazionale e con incarichi istituzionali inerenti lo sport, allo stesso livello, a livello superiore e nei comuni capoluoghi di provincia.

I candidati a qualsiasi elezione non possono far parte della Commissione elettorale.

Art.37 – Candidatura a Presidente

Possono candidarsi alla carica di Presidente provinciale i tesserati iscritti all'US Acli da almeno un anno.

La candidatura di coloro che hanno ricoperto tale incarico per due mandati (8 anni), deve essere autorizzata dalla Presidenza nazionale, che accetterà tale candidatura solo se opportunamente motivata e per specifiche situazioni territoriali.

La candidatura a Presidente provinciale va presentata per iscritto alla Segreteria provinciale e deve essere accompagnata da un documento programmatico di intenti. In caso di mancanza di candidature, la struttura provinciale viene commissariata dalla Presidenza nazionale e il Congresso deve essere riconvocato e celebrato entro un tempo limite di 120 giorni.

Art.38 – votazione ed elezione del Presidente provinciale

La Commissione elettorale riporta in un'unica scheda i nominativi dei candidati a Presidente in ordine alfabetico.

Ogni delegato può esprimere un solo voto e solo sul nominativo di uno dei candidati a Presidente provinciale, pena l'annullamento della scheda.

E' eletto Presidente provinciale il candidato che ottiene il voto favorevole di almeno la metà + 1 dei delegati presenti in Congresso. In presenza di più di 2 candidati e nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In questa seconda votazione viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti.

Nel caso in cui il candidato a Presidente abbia rivestito tale carica per 8 anni consecutivi, risulta eletto se ottiene il voto favorevole di almeno i 2/3 dei delegati.

Le votazioni del Presidente provinciale devono avvenire separatamente da quelle per l'elezione del Consiglio provinciale, del Collegio dei Revisori dei conti e dei delegati al Congresso regionale e nazionale.

Art.39 – Candidatura a Consigliere provinciale

Possono candidarsi al Consiglio provinciale, gli iscritti da almeno un anno all'US Acli

Art.40 – votazione ed elezione dei Consiglieri provinciali

Ogni delegato può votare da un minimo di 1/3 a un massimo di 2/3 dei candidati eleggibili, arrotondato all'unità inferiore dei componenti.

Sono eletti Consiglieri provinciali i candidati con maggiori preferenze ottenute, fino al raggiungimento del numero dei componenti eleggibili dell'Organo.

In caso di parità tra gli ultimi degli eletti, risulta eletto il candidato più giovane.

Il congresso può eleggere dei delegati supplenti, che surrogano nel quadriennio i consiglieri effettivi decaduti.

E' auspicabile una adeguata presenza di "donne" e "giovani".

Art.41 – Elezione della commissione disciplinare tecnica

Il congresso elegge la Commissione disciplinare tecnica, costituita da 3 componenti effettivi che nomineranno nel corso del primo incontro il Presidente della Commissione

Art.42 – votazione ed elezione dei Revisori dei conti

Il Congresso elegge il Collegio provinciale dei Revisori dei conti, costituito da: un Presidente, 2 componenti effettivi e un supplente. Tutti devono essere in possesso di specifica conoscenza amministrativa.

Il Congresso elegge con apposita votazione separata il Presidente. Per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti la Commissione elettorale provvede a riportare in un'unica scheda in ordine alfabetico, i nominativi dei candidati a Presidente del Collegio dei Revisori.

Ogni delegato può votare per un solo candidato a Presidente del Collegio dei Revisori, pena l'annullamento della scheda.

La Commissione elettorale provvede a riportare in un'unica scheda in ordine alfabetico, i nominativi dei candidati al Collegio dei Revisori. Ogni delegato può votare fino a un massimo di 2 candidati.

Sono eletti componenti effettivi del Collegio dei Revisori il primo eletto tra i candidati a Presidente del Collegio e i 2 candidati che hanno riportato più voti.

Sono eletti quali supplenti i successivi due candidati nella graduatoria. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano.

I componenti del Collegio dei Revisori non possono avere altri incarichi amministrativi, di dipendenza, collaborazione e/o consulenza in Organismi affiliati, né ricoprire nell'US Acli la stessa carica ai livelli superiori.

Art. 43 – Elezione dei delegati al Congresso regionale ed al congresso nazionale

Il Congresso provinciale elegge i **delegati al Congresso regionale** secondo le modalità di cui al Regolamento regionale, in base alla media degli iscritti nel quadriennio ott. 2012-sett. 2016, comunicati dalla Presidenza nazionale e con il limite di almeno un delegato ogni 600 iscritti. Il numero dei delegati da eleggere è **22**.

Il Congresso elegge i **delegati al Congresso nazionale** secondo le modalità previste di cui al Regolamento nazionale, in base alla media degli iscritti nel quadriennio ott. 2012-sett. 2016, nella misura di 1 delegato ogni 1.000 associati.

Il numero dei delegati da eleggere è **14 (13 + 1/500)**

I delegati al Congresso regionale e quelli al Congresso nazionale devono essere iscritti da almeno 3 mesi all'US Acli.

L'elezione dei delegati avviene in analogia a quanto previsto dai precedenti articoli riguardanti l'elezione del Consiglio provinciale.

Art.44 – Schede nulle

In ogni elezione sono considerate nulle le schede:

- prive di timbro e delle firme dei componenti della Commissione elettorale;
- compilate in modo tale da far riconoscere l'identità del votante;
- con un numero di voti inferiore o superiore a quello stabilito dal regolamento

Art. 45 – Operazioni elettorali

Le operazioni elettorali devono svolgersi senza interruzione e sotto la responsabilità della Commissione Elettorale e dell'Ufficio di Presidenza del Congresso.

Le schede di ogni singola votazione devono riportare, a cura della Commissione elettorale, il numero minimo e massimo di preferenze esprimibili in ciascuna votazione.

Art.46

A conclusione degli scrutini l'Ufficio di Presidenza:

- a) proclama eletti per ciascuna elezione i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, fino alla concorrenza dei Componenti gli Organi e dei delegati da eleggere;
- b) raccoglie e sigilla in un plico le schede di votazione e i fogli di scrutinio. Il plico viene conservato per 30 giorni, al termine dei quali le schede e i fogli di scrutinio vengono distrutti.

In caso di contestazione, i candidati hanno 5 giorni di tempo dal Congresso per rivolgersi al Collegio dei Probiviri territorialmente competente e chiedere le verifiche del caso.

Il verbale del Congresso provinciale e relativi allegati devono essere firmati dal Presidente del Congresso e dai componenti delle Commissioni interessate e trasmessi immediatamente alle Segreterie nazionale e regionale.